



**COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE**  
**Provincia di Forlì – Cesena**  
**AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO**

Piazza della Repubblica, n. 35 - 47030 Sogliano al Rubicone (FC)

**CAPITOLATO D'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE (FC). ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023**

- Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO
- Art. 2 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
- Art. 3 – VALORE DELL'APPALTO
- Art. 4 – DURATA DELL'APPALTO
- Art. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE E PIANO TRASPORTI
- Art. 6 - SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DEI PERCORSI
- Art. 7 – AUTOMEZZI IN FUNZIONE
- Art. 8 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO E CONTROLLI
- Art. 9 – EMERGENZA SANITARIA
- Art.10 – PENALITA' E SANZIONI
- Art. 11 – COPERTURA ASSICURATIVA
- Art. 12 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
- Art. 13 – PERSONALE IMPIEGATO PER IL SERVIZIO
- Art. 14 – OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI
- Art. 15 – PAGAMENTO DEL SERVIZIO
- Art. 16 – CAUZIONE PROVVISORIA
- Art. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA
- Art. 18 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 19 – VALIDITA' E REVISIONE PREZZI
- Art. 20 – CESSIONI E SUBAPPALTO
- Art. 21 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 22 – CONTROVERSIE
- Art. 23 – RISERVATEZZA
- Art. 24 – SPESE CONTRATTUALI

## **ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO APPALTO**

### **a) SERVIZIO PRINCIPALE**

Il presente appalto è suddiviso in 3 lotti.

Lotto n. 1 suddiviso in 5 linee

Lotto n. 2 suddiviso in 2 linee

Lotto n. 3 in unica linea

L'appalto ha per oggetto principale l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e dei servizi correlati (trasporto disabili, trasporti per terapie/logopedie, trasporto alle palestre e centri sportivi per nuoto e tennis al Seven Club di Savignano sul Rubicone e Body Center di Mercato Saraceno, uscite didattiche da effettuarsi in orario scolastico all'interno del Comune di Sogliano al Rubicone ed comuni limitrofi) riservato per gli alunni residenti nel Comune di Sogliano al Rubicone e frequentanti le Scuole dell'Infanzia, le Scuole Primarie e Secondarie di primo grado di seguito elencate:

- a) Scuola comunale dell'Infanzia avente sede nel Capoluogo – Sogliano al Rubicone
- b) Scuola comunale dell'Infanzia avente sede in località Ponte Uso – Sogliano al Rubicone
- c) Scuola comunale dell'Infanzia avente sede in località Rontagnano – Sogliano al Rubicone
- d) Scuola comunale dell'Infanzia di Gualdo di Roncofreddo
- e) Scuola comunale dell'Infanzia di Romagnano di Sant'Agata Feltria
- f) Scuola comunale dell'Infanzia di Sarsina
- g) Scuola paritaria dell'Infanzia di Sarsina
- h) Scuola Primaria "Giovanni. Pascoli" – Sogliano Capoluogo
- i) Scuola Primaria "Padre Venanzio Agostino Reali" – Rontagnano
- j) Scuola Primaria "A. Piscaglia" – Bivio Montegelli
- k) Scuola Primaria "A. Ricchi" di Mercato Saraceno
- l) Scuola Primaria "B. Foschi" di Sarsina
- m) Scuola Secondaria di primo grado "P. Calamandrei" di Sogliano al Rubicone
- n) Scuola Secondaria di primo grado "Plauto" di Sarsina
- o) Scuola Secondaria di primo grado "F. Zappi" di Mercato Saraceno.

Si specifica che per i servizi correlati individuati quali (trasporto disabili, trasporti per terapie/logopedie, trasporto alle palestre e centri sportivi per nuoto e tennis al Seven Club di Savignano sul Rubicone e Body Center di Mercato Saraceno, uscite didattiche da effettuarsi in orario scolastico all'interno del Comune di Sogliano al Rubicone ed comuni limitrofi) i chilometri complessivamente stimati sono quantificati in 2.750.

I chilometri per l'effettuazione di questi servizi correlati sono ripartiti proporzionalmente al numero di alunni e plessi serviti e precisamente:

lotto n. 1 km. 2.000

lotto n. 2 km. 500

lotto n. 3 km. 250

### **b) SERVIZIO AGGIUNTIVO**

Il servizio aggiuntivo consiste nel trasporto degli alunni del Comune di Sogliano al Rubicone ai centri estivi marini con lo stesso sistema "porta a porta" da svolgersi in maniera analoga al servizio principale e descritto puntualmente all'art. 5 del presente capitolato.

Il servizio sarà svolto dalla Ditta risultata aggiudicataria del lotto 1.

La ditta aggiudicataria si impegna a svolgere puntualmente il servizio su richiesta della stazione appaltante. Non è ammessa la rinuncia allo svolgimento di questo servizio.

I bambini residenti sul territorio partecipanti ai centri estivi marini (dalle ore 9,00 alle ore 17,00) verranno trasportati alle ore 8,00 tutti in via XX settembre quale punto di ritrovo e successivamente trasportati al mare.

Il servizio comporta l'impiego di almeno due pullman dotati di aria condizionata. La durata sarà pari a massimo 4 settimane dal lunedì al venerdì.

Comporterà la percorrenza di complessivi 340 km giornalieri per un numero massimo di 20 giorni per un costo stimato di € 13.912,80 iva compresa importo risultante dal numero dei chilometri complessivi pari a 6.800 per costo unitario al chilometro di € 1,86.

### **c) SERVIZIO OPZIONALE**

Ai sensi dell'articolo 106 c. 1 lett. a e c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che un dipendente con funzioni di conducente di scuolabus che attualmente svolge il suo servizio su una determinata tratta, ha presentato domanda di pensione anticipata per cui l'Area di competenza dovrà programmare la sua eventuale sostituzione sulla base dell'accoglimento dell'istanza di pensionamento.

Per cui potrebbero presentarsi esigenze di rimodulazione e ampliamento dei servizi affidati, così come dei finanziamenti previsti.

Il valore presunto stimato dell'eventuale servizio aggiuntivo è stimato in € 36.478,46 per anno scolastico.

Nel proseguo per brevità si userà il termine "servizio" per indicare l'oggetto dell'appalto, il termine "Ditta" per indicare la Ditta aggiudicataria e il termine "Comune" per indicare la stazione appaltante, cioè il Comune di Sogliano al Rubicone.

L'appalto oltre che dalle norme previste nel presente capitolato è disciplinato dal D.Lgs. 50/2016 e dal DPR 207/2010 nelle parti ancora vigenti.

### **Art. 2 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

La procedura di aggiudicazione del presente appalto è la procedura aperta svolta secondo le modalità previste dagli artt. 3, lettera sss comma 37 e 60 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.e s.m.i..

L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il **criterio del prezzo più basso** dell'art. 95 comma 4, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, sul costo di un chilometro del servizio posto a base d'asta al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 69 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827, si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

### **Art. 3 – VALORE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo stimato dell'appalto ammonta ad € 1.064.625,00 (unmilionesessantaquattromilaseicentoventicinquevirgolazero) IVA esclusa comprensivo dell'eventuale anno di rinnovo, di cui il costo relativo agli oneri per la sicurezza relativo ai rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 comma 3 – ter del D. Lgs n. 81/2008, come meglio descritti nella determinazione dell'A.N.A.C. n. 3/2008 del 05/03/2008 è pari a € 0,00.

Nell'esecuzione del presente appalto e nell'erogazione del relativo servizio non si stimano sussistenti rischi da interferenza e pertanto la Stazione appaltante non ha redatto il relativo Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza.

L'intervento è finanziato con mezzi ordinari di bilancio del Comune di Sogliano al Rubicone.

<b>Lotto n.</b>	<b>Base di gara IVA esclusa relativa al costo chilometrico unitario del singolo lotto</b>	<b>Dettaglio delle linee</b>	<b>Importo presunto annuo dei singoli lotti Iva esclusa, corrispondente ad un numero di 204 giornate annue di funzionamento</b>	<b>Importo presunto complessivo iva esclusa durata appalto 2 anni **</b>
<b>1</b>	€ 1,86	Linea 1 km 161	€ 214.849,60	€ 429.699,20
		Linea 2 km 141		
		Linea 3 km 126		
<b>1*</b>	€ 1,28	Linea 4 km 156	€ 96.267,40	€ 192.534,80
		Linea 5 km 44		
<b>2</b>	€ 1,65	Linea 6 km 122	€ 43.758,00	€ 87.516,00
		Linea 7 km 164		
<b>3</b>	€ 1,65	Linea 8 km 130		
<b>*Servizio svolto con mezzi di proprietà comunale concessi in comodato d'uso</b>				

\*\* E' prevista la facoltà del rinnovo per anni 1 (uno) per l'a.s. 2023/2024 ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 4 – DURATA DELL'APPALTO**

1. La durata dell'affidamento è stabilita in anni 2 (due) a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e fino al termine dell'anno scolastico 2022/2023.

La prestazione oggetto del presente contratto potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 per l'anno scolastico 2023/2024 previo accertamento dell'Amministrazione Comunale delle ragioni di convenienza e pubblico interesse.

Il Comune di Sogliano al Rubicone, prima dell'avvio annuale del servizio, provvederà a comunicare all'Affidatario la data di inizio effettivo del servizio, il calendario scolastico con l'indicazione delle giornate di svolgimento del servizio stesso e, per ciascun itinerario, l'elenco degli studenti che usufruiranno del servizio.

L'Affidatario dovrà avviare il servizio a decorrere dalla data all'uopo comunicatagli e dovrà proseguirlo per tutto il periodo richiesto.

*Si precisa che l'avvio dei servizi riveste carattere d'urgenza e per rispetto dell'obbligo scolastico dovranno svolgersi presumibilmente a decorrere dal prossimo 13 settembre 2021 (data di inizio nuovo a.s. 2021/2022)*

Resta salvo che laddove per disposizioni governative o regionali o delle stesse autorità scolastiche l'aggiudicatario sarà tenuto ad attivare il servizio puntualmente e tempestivamente alla diversa data/fissata, della quale verrà data tempestiva informativa con congruo avviso.

In ogni caso ai sensi dell'art. 31 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 l'affidatario deve essere disponibile ad eseguire i servizi anche in pendenza della stipulazione del contratto, dopo il ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione inoltrata da CUC.)

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 alla scadenza dell'affidamento, l'affidatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario, per un periodo a 6 (sei) mesi alle condizioni contrattuali pattuite vigenti nel corso dell'anno.

#### **Art. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO – PIANO TRASPORTI**

1. In riferimento ad ogni linea (si veda il dettaglio di ciascuna linea nell'allegato A) vengono riportati i tragitti dei percorsi, il numero degli alunni trasportati, la tipologia di scuola oggetto del servizio e gli orari di effettuazione del trasporto: essi sono da intendersi indicativi della zona e dei tempi in cui il servizio è richiesto e possono subire variazioni rispetto alle esigenze dell'utenza a cui il servizio è rivolto.

Il servizio comprende il tragitto di andata ai luoghi di residenza degli alunni alle scuole di pertinenza ed il tragitto di ritorno dalle scuole luoghi di residenza degli alunni.

Il servizio riguarda il trasporto degli alunni residenti e frequentanti le scuole situate nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone; è previsto altresì il trasporto degli alunni residenti in frazioni ubicate alla periferia alle scuole territorialmente più vicine (Scuole Primarie di Sarsina (FC) e di Mercato Saraceno (FC), scuole secondarie di primo grado di Sarsina e di Mercato Saraceno, scuole dell'Infanzia di Gualdo di Roncofreddo (FC), di Romagnano di Sant'Agata Feltria (RN)) e di Sarsina.

Le giornate di servizio corrispondono alle giornate di lezione di ciascun anno scolastico che sono indicativamente n. 204 per ciascun anno scolastico.

Nel conteggio dei chilometraggio percorso non sono calcolate le distanze dalla rimessa all'inizio della linea e viceversa; sono invece calcolati i percorsi a vuoto all'interno delle corse.

2. Il Piano dei trasporti viene redatto al fine di disciplinare in modo puntuale la programmazione del servizio di trasporto scolastico, inteso come trasporto casa – scuola - casa, con il chilometraggio annuo e il numero di automezzi impiegati.

L'Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Sogliano al Rubicone comunicherà all'Affidatario l'elenco degli alunni che usufruiranno del trasporto scolastico e il loro indirizzo.

Gli orari di prelevamento e di riconsegna dei singoli utenti presso l'abitazione e di arrivo alla scuola saranno predisposti dall'Amministrazione comunale.

Sarà possibile l'inserimento di nuovi utenti in corso d'anno nei limiti dei posti disponibili sugli automezzi impiegati per il servizio.

3. Su ogni automezzo con a bordo bambini della Scuola dell'Infanzia è garantita l'assistenza di personale qualificato messo a disposizione dall'Amministrazione comunale ed appositamente munito del tesserino di riconoscimento.

4. La Ditta, nell'espletamento del servizio, intratterrà rapporti ufficiali solo con il Comune di Sogliano al Rubicone e si atterrà scrupolosamente a quanto previsto nel contratto d'appalto, escludendo che eventuali direttive, disposizioni di servizio o ordini di varia natura, possano essere impartiti da organismi scolastici, enti o da genitori. Ove richiesto dalla normativa vigente o dalle esigenze di servizio, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di impegnare il proprio personale per compiti di vigilanza e controllo degli alunni trasportati.

5. La Ditta dovrà assicurare il trasporto anche durante il periodo di vigenza dell'orario provvisorio o ridotto per tutti gli alunni frequentanti.

6. In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, l'Affidatario dovrà effettuare le necessarie deviazioni dei percorsi per garantire il normale espletamento del servizio. Nessun ulteriore costo sarà posto a carico del Comune anche nel caso in cui tali deviazioni comportino una maggiore produzione chilometrica.

7. L'Affidatario dovrà garantire per ogni anno scolastico brevi uscite per attività didattiche nell'orario di sosta fra i percorsi di andata e quelli di ritorno indicativamente in numero pari a 48 uscite didattiche. La destinazione sarà comunicata dalle scuole e le escursioni saranno effettuate nel Comune di Sogliano al Rubicone ed in quelli limitrofi. Alle stesse possono partecipare tutti gli alunni iscritti nelle scuole del Comune. Il corrispettivo delle brevi uscite è compreso nel costo chilometrico riconosciuto all'Affidatario.

8. Nel caso di sospensione delle attività scolastiche per consultazioni elettorali, vacanze, scioperi, ordinanze e disposizioni dell'autorità scolastica non si darà luogo al pagamento del servizio.
9. Ad inizio anno scolastico l'Ufficio Servizi Scolastici del Comune organizzerà con l'Affidatario un sopralluogo per definire l'esatto chilometraggio dei percorsi da effettuare nell'ambito del servizio.
10. Il Comune di Sogliano al Rubicone si riserva il diritto di modificare unilateralmente le linee fino ad un aumento o una diminuzione del 5% rispetto al chilometraggio originario, in considerazione delle modificate esigenze scolastiche e degli alunni senza che l'Impresa possa invocare risoluzioni o rescissioni contrattuali.

## **ART. 6 – SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DEI PERCORSI DA EFFETTUARE**

1. Al fine di valutare problematiche e complessità del servizio la cui esecuzione richiede la conoscenza dei luoghi e dei percorsi, con particolare attenzione alla parte collinare, i concorrenti sono tenuti ad effettuare obbligatoriamente sopralluoghi degli stessi, che saranno realizzati congiuntamente a personale del comune che ne prenderà atto con apposito verbale.
2. La data per la loro effettuazione dovrà essere concordata con l'Ufficio Scuola del Comune di Sogliano al Rubicone mediante la trasmissione di una richiesta scritta che dovrà indicare ragione sociale del concorrente per il quale sarà eseguito il sopralluogo, il soggetto che lo effettuerà e a quale titolo rispetto al concorrente (es. legale rappresentante, procuratore, direttore tecnico, ecc.), il relativo recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; tale richiesta dovrà pervenire via mail all'indirizzo: [scuola@comune.sogliano.fc.it](mailto:scuola@comune.sogliano.fc.it)  
Il Comune confermerà per iscritto il giorno e l'ora e il luogo dal quale inizierà il sopralluogo.  
Il termine ultimo per l'effettuazione è entro il quinto giorno antecedente la data di presentazione delle offerte.
3. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla gara.

## **ART. 7 AUTOMEZZI IN FUNZIONE**

1. Al servizio potranno essere adibiti soltanto mezzi riconosciuti idonei e collaudati dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile ai sensi del D.M. 31/01/1997.
2. I mezzi adibiti al servizio dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e pulizia, dovranno essere dotati di cronotachigrafo digitale e di ogni strumentazione obbligatoria ed essere in regola con la documentazione di circolazione prevista dalla legislazione vigente.
3. La Ditta dovrà altresì garantire la disponibilità di automezzi di riserva utilizzabili in qualsiasi momento, per queste motivazioni è indispensabile il loro stazionamento su area situata in luogo prossimo ai percorsi delle tratte in modo da garantire in tempi rapidi la sostituzione per la continuità del servizio; a tal fine si richiedono per il lotto 1 numero n. 5 automezzi, totale comprensivo di quelli di riserva ai quali si aggiungeranno n. 2 automezzi di proprietà dell'Ente concessi mediante stipula di comodato gratuito al soggetto aggiudicatario.  
Saranno a carico della Ditta tutte le spese di manutenzione ordinaria quali ad esempio: rifornimento carburante, liquidi, acqua, olio, pressione stato usura pneumatici, eventuali danni e/o lacerazioni degli stessi, montaggio/smontaggio delle catene da neve, traino del veicolo in caso di guasto/incidente nonché le spese straordinarie.  
Il comodatario si assume l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta alla scadenza del termine convenuto.  
Sono a carico della stazione appaltante gli adempimenti necessari per la circolazione quali: bollo, assicurazione RCA, revisioni annuali e revisione biennale cronotachigrafo.  
Per il lotto n. 2 sono richiesti per l'esecuzione del servizio complessivamente 4 automezzi di cui uno di scorta ed infine per il lotto n. 3 serve un unico scuolabus. La dotazione di posti richiesta per i singoli automezzi è descritta nella scheda tecnica riferita alle singole linee dei vari lotti.

4. Gli automezzi dovranno trasportare un numero massimo di persone pari ai posti a sedere e, comunque, non oltre il numero di persone sedute indicato sul libretto di circolazione. I mezzi dovranno essere regolarmente immatricolati e in regola con quanto disposto dal Decreto 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" ed alla successiva Circolare n. 23 dell'1 marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, dal Codice della Strada e corrispondere alle caratteristiche costruttive di cui al D. M. 18 aprile 1977 e successive modificazioni e integrazioni e dalla L.R. 02 ottobre 1998, n. 30 e dal relativo Regolamento Regionale del 28 dicembre 2009, n. 3.

5. L'Affidatario ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio del servizio, la seguente documentazione: copia del libretto di circolazione dei mezzi, copia delle polizze assicurative dei mezzi e autorizzazione all'esercizio di servizio atipico ai sensi e secondo le modalità della L.R. 30/98. Detta autorizzazione dovrà essere allegata alla carta di circolazione di ciascun autobus autorizzato.

L'Affidatario ha l'obbligo di apporre sul parabrezza dell'automezzo, in modo visibile, un cartello con la dicitura "Comune di Sogliano al Rubicone - Servizio Scolastico".

## **ART. 8 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO E CONTROLLI**

L'affidatario è tenuto ad assicurare la continuità del servizio nel rispetto dei tempi e dei piani di percorrenza previsti negli allegati al presente Capitolato o come comunicazione che l'Ufficio Scuola del Comune fornirà ad inizio di ogni anno scolastico o durante il suo svolgimento, qualora dovessero sopraggiungere variazioni al servizio stesso

1. L'Affidatario è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso ed autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento dell'attività oggetto del presente Capitolato. In particolare, l'impresa (persona fisica o giuridica) dovrà essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 relativi all'accesso alla professione di autotrasportatore su strada di viaggiatori nonché dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporto passeggeri rilasciata dalla Provincia in cui l'impresa ha la sede legale.

2. L'Affidatario è obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio nonché le disposizioni riguardanti la circolazione stradale.

3. In particolare, l'Affidatario è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade e aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc...) nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate. All'Affidatario è fatto assoluto divieto di far salire sul veicolo, durante il servizio, persone estranee per attività non inerenti il servizio, eccetto autorità preposte a funzioni di ispezione, compiti di sicurezza o di ordine pubblico.

4. L'Affidatario è tenuto ad eseguire le disposizioni che venissero impartite dal Comune di Sogliano al Rubicone in merito alla regolarità ed il buon andamento del servizio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente capitolato.

5. Il Comune di Sogliano al Rubicone si riserva di effettuare periodiche ispezioni sulla corretta esecuzione del servizio.

6. L'Affidatario dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il servizio, anche nel caso in cui non ne sia derivato alcun danno. Parimenti dovrà essere data immediata comunicazione di eventuali sospensioni, interruzioni o variazioni del servizio che ne possano impedirne o limitarne il regolare svolgimento.

## **ART. 9 – EMERGENZA SANITARIA**

1. Tutto quanto disposto nel presente capitolato deve comunque conformarsi ed adeguarsi a quanto prescritto da normative e provvedimenti nazionali e regionali, vigenti e futuri, finalizzati al

contenimento degli effetti connessi alla pandemia da SARS-COVID 19 nell'ambito del trasporto scolastico.

#### **ART. 10 – PENALITA' E SANZIONI**

1. Per ogni corsa non effettuata, salvo che la mancata effettuazione non dipenda da forza maggiore non imputabile in alcun modo all'Affidatario, il Comune applicherà una sanzione di € 500,00.
2. Per ogni trasportato non avente diritto in base alle disposizioni del presente capitolato il Comune applicherà una sanzione di € 250,00.
3. Per ogni corsa effettuata con ritardo tale da compromettere il servizio il Comune applicherà una sanzione di € 250,00.
4. Per parziale percorrenza del tragitto prescritto non preventivamente autorizzata, o mancato rispetto delle fermate con disservizio a danno degli utenti € 250,00.
5. Per mancata osservanza da parte del personale impiegato dall'Affidatario di un comportamento civile, decoroso e adeguato all'età degli utenti € 250,00.
7. Per tutte le inadempienze che provochino grave pregiudizio al funzionamento del servizio il Comune applicherà una sanzione di € 500,00.
8. Qualora l'Affidatario dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune si rivarrà sull'intera cauzione definitiva. Verrà inoltre addebitata all'Affidatario la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danno, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.
9. Per ogni ulteriore infrazione alle norme previste dal contratto, a seconda della gravità una sanzione da € 250,00 a € 1.000,00.
10. Nel caso in cui la Ditta, a cui è stato provvisoriamente affidato il servizio, rifiuti di sottoscrivere il contratto il Comune si rivarrà, a titolo di penale, su tutto il deposito cauzionale provvisorio.
11. L'Ufficio competente provvederà a contestare la violazione mediante posta elettronica certificata, dal ricevimento della quale la Ditta disporrà di giorni otto per far pervenire le proprie controdeduzioni. Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute adeguate, si provvederà ad applicare la penale, previa comunicazione scritta alla Ditta, che dovrà essere versata con le modalità indicate dal Comune. In caso di mancato pagamento della suddetta penale, il Comune potrà valersi, in via subordinata, sulla cauzione. In tal caso l'appaltatore sarà obbligato a reintegrare il deposito cauzionale, su semplice richiesta scritta inviata dal Comune, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna grave conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta. Per i casi non specificamente previsti l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile.
12. L'applicazione della sanzione non estingue eventuali rivalse da parte del Comune o di terzi per i danni provocati dalle infrazioni o inadempienze stesse.
13. Il Comune, verificandosi gravi inadempienze degli obblighi contrattuali ed ove la Ditta, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese della Ditta, le prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio.

#### **ART. 11 – COPERTURA ASSICURATIVA**

1. L'Affidatario risponderà per intero dei sinistri che dovessero interessare gli utenti durante il trasporto scolastico nonché della perdita o della rottura delle cose che l'utente porta con sé durante il trasporto, esonerando il Comune di Sogliano al Rubicone da ogni addebito civile e penale. A tale scopo non assume alcuna rilevanza il fatto che gli utenti siano stati o meno ammessi al servizio.
2. Per la responsabilità dell'Affidatario si richiama l'art. 1681 del C.C., precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è

limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto (quali la salita e la discesa dal mezzo) o durante le soste e fermate.

La responsabilità del vettore di cui all'art. 1681 c.c. sopra citato sussiste sia quando il sinistro è avvenuto a causa del trasporto sia quando il sinistro è avvenuto in occasione del trasporto.

3. L'Affidatario dovrà garantire adeguata copertura assicurativa R.C.A. con massimale unico minimo per ogni veicolo di € 25.000.000,00. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'Affidatario sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune.

4. E' vietato il carico sugli autobus di persone diverse dagli alunni, dal personale addetto al controllo del servizio e alla custodia degli alunni.

5. L'Affidatario si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese che il Comune dovesse sostenere a tale titolo, saranno rimborsate dall'Affidatario.

L'affidatario dovrà altresì stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, con primaria compagnia di assicurazione, una polizza di assicurazione (corredata della garanzia di "rinuncia alla rivalsa") per un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 a copertura della Responsabilità verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi, fra cui il Comune di Sogliano al Rubicone e verso prestatori di lavoro sia dipendente che interinali o collaboratori non dipendenti (RCO), in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'affidatario è tenuto a documentare l'adempimento dei su richiesti obblighi assicurativi trasmettendo copia delle polizze RCA e RCT almeno 7 giorni lavorativi prima dell'avvio del servizio ad ogni anno scolastico.

## **ART. 12 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

1. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.

2. Il servizio di trasporto scolastico per essere affidabile ed efficiente deve essere organizzato rispettando i seguenti aspetti:

a) garantire puntualità del servizio in relazione agli orari scolastici delle singole sedi programmate dagli organi competenti;

b) garantire il rispetto delle fermate definite nelle specifiche modalità dall'Ente per garantire la sicurezza dei trasportati;

c) garantire il rispetto degli orari stabiliti per ogni singola fermata di salita/discesa degli alunni;

d) rispettare i percorsi definiti annualmente dall'Ente di concerto con l'Appaltatore;

e) utilizzare nel servizio appaltato veicoli adeguati e corrispondenti a quelli indicati in sede di gara, fatte salve future nuove acquisizioni e successive variazioni dovute a necessarie sostituzioni o a rinnovo e miglioramento del parco macchine o a diverse necessità che si dovessero presentare per espletare adeguatamente il servizio; è fatta in ogni caso tassativo divieto di modificazione della dotazione dei veicoli in servizio in senso peggiorativo in termini di vetustà e capienza dei veicoli stessi;

f) garantire l'immediata sostituzione degli automezzi nell'eventualità di guasti durante il servizio di trasporto con mezzi analoghi per caratteristiche tecniche e qualitative e per capienza, evitando soste prolungate e ritardi nello svolgimento del servizio;

g) garantire che il personale individuato dall'Appaltatore al momento di decorrenza del servizio, salvo cause di forza maggiore, presti con continuità il servizio per tutto il corso dell'anno scolastico, e si possa così instaurare quel clima di collaborazione e fiducia reciproca tra i genitori e gli autisti che caratterizza un efficiente servizio di trasporto scolastico;

- h) garantire che gli autisti utilizzati nei servizi di cui al presente appalto, non siano più dello stretto numero necessario in modo da consentire una buona conoscenza degli alunni trasportati, dei percorsi e delle fermate, evitando qualunque turn over del personale dell'Appaltatore;
- i) garantire che gli automezzi, omologati per il servizio stesso e rispondenti alle caratteristiche di cui al D.M. 18/04/1977 e s.m.i. dovranno essere utilizzati nell'integrale rispetto delle norme vigenti in materia di uso e di destinazione degli stessi.

### **ART. 13 – PERSONALE IMPIEGATO PER IL SERVIZIO**

1. Per i servizi di cui al presente capitolato l'Appaltatore utilizzerà esclusivamente proprio personale qualificato, idoneo a svolgere i compiti assegnati, in possesso delle caratteristiche tecnico-professionali prescritte per effettuare il servizio richiesto, previste dai contratti di comparto per questi servizi dovrà essere adibito esclusivamente personale idoneo a condurre i veicoli della categoria ai sensi del Codice della Strada (deve esserci corrispondenza fra il tipo di patente abilitante alla guida del veicolo e la categoria del veicolo cui si riferisce l'autorizzazione) ed in possesso della certificazione di abilitazione professionale. Detto personale, inoltre, dovrà essere in possesso di carta di qualificazione del conducente (CQC persone) fatte salve le esenzioni di legge, e dovrà avere un'età compresa nei limiti minimi e massimi previsti dal codice della strada per la guida del veicolo cui si riferisce l'autorizzazione.
2. L'Affidatario è tenuto al pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali del lavoro di categoria e degli accordi integrativi vigenti.
3. L'Affidatario dovrà gestire il servizio con un numero di unità di personale idoneo a garantire il regolare svolgimento del servizio. Egli dovrà comunicare al Comune, prima dell'inizio del servizio e prima di ogni variazione successiva, i nominativi degli autisti addetti al trasporto. I conducenti dovranno essere in possesso della patente specifica, conseguita da almeno tre anni, di conduzione dei mezzi di trasporto utilizzati e dei requisiti psico-fisici idonei; qualora gli stessi siano dipendenti dovranno essere legati al vettore con l'applicazione dell'apposito contratto collettivo di categoria e, in ogni caso, dovrà essere attestata dall'Affidatario la loro regolare posizione contributiva, previdenziale ed assicurativa (DURC). L'Affidatario è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e di quelle future in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale per tutto il personale utilizzato. L'inottemperanza di tali obblighi, accertata dal Comune o allo stesso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, può essere causa di risoluzione del contratto.
4. L'Affidatario è, inoltre, tenuto, in conformità alle norme in materia di diritto al lavoro e, se ed in quanto applicabili anche alle società, al pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali del lavoro di categoria e degli accordi integrativi locali vigenti. In ogni caso il Comune è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.
5. L'autista durante lo svolgimento del servizio deve tenere un comportamento irreprensibile ed agire nel rispetto degli atteggiamenti specifici richiesti nei servizi scolastici, assicurando il rispetto sulla privacy, oltre a rispettare tutte le norme igienico-sanitarie richieste. Tutto il personale di servizio dovrà mantenere un contegno adeguato allo svolgimento della sua mansione. Il Comune può pretendere la sostituzione di coloro che non osservassero comportamenti consoni all'incarico rivestito, contrari alle regole di correttezza, fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole.
6. L'Affidatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nelle lavorazioni oggetto del presente appalto, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati a terzi nell'espletamento dei servizi del presente appalto.

7. L'Affidatario si obbliga di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle vigenti norme sulle assicurazioni sociali ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro.

8. L'Affidatario si impegna a consegnare prima dell'inizio del servizio copia delle patenti di guida dei conducenti che intende impiegare.

#### **ART. 14 – OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI**

L'esecuzione dell'appalto è subordinata all'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni stabiliti:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dalle norme del codice civile per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, non in contrasto con lo stesso;
- dal D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
- dalle disposizioni legislative e regolamentari specifiche vigenti in materia emanate dallo Stato e dalla Regione Emilia Romagna
  - dalla L.R. Emilia Romagna 02/10/1998 n. 30 disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale
  - dalla L.R. 21/12/2007 n. 29;
  - dal Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente;
  - dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della Strada”
  - dal DM 18/04/1977 “Caratteristiche costruttive degli autobus”
  - I servizi oggetto del presente capitolato sono considerati di pubblica utilità e non possono essere interrotti o sospesi se non per comprovate cause di forza maggiore.
  - I suddetti servizi sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12.06.1990 n. 16 “Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto la Ditta aggiudicataria deve rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.
  - Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto “servizio pubblico”, pertanto l'Impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel DPCM 27.01.1994 “Principi sulla erogazione dei servizi pubblici
  - Il servizio di trasporto dovrà essere svolto con diligenza ai sensi dell'art. 1176 del codice civile.

#### **ART. 15 – PAGAMENTO DEL SERVIZIO**

1. Le fatture dovranno pervenire mensilmente dopo l'ultimo giorno cui si riferisce il servizio.

2. I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica.

3. Il corrispettivo sarà calcolato a chilometro.

Per i percorsi di andata i chilometri saranno conteggiati dalla prima fermata di ogni corsa fino alla scuola per quelli di ritorno saranno conteggiati dalla scuola fino all'ultima fermata del percorso.

4. L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la sospensione o la risoluzione del contratto da parte dell'Affidatario.

5. Il numero dei chilometri indicato nel presente capitolato ha valore puramente indicativo e non costituisce impegno per il Comune. Il numero dei chilometri potrà variare, tanto in più quanto in meno, senza che l'Affidatario possa richiedere compensi diversi da quelli risultanti dal contratto.

6. In conformità alle prescrizioni dettate dalla Legge n. 190 del 23/12/2014, le fatture dovranno evidenziare la seguente dicitura “l'IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. Il Comune provvederà, ai sensi della

predetta legge, al pagamento, a favore dell’Affidatario, del solo imponibile, mentre l’IVA sarà versata dal Comune direttamente all’Erario”.

7. Le fatture dovranno obbligatoriamente essere emesse in formato elettronico secondo le disposizioni vigenti; non si provvederà al pagamento di eventuali fatture trasmesse in formato cartaceo.

## **ART. 16 - CAUZIONE PROVVISORIA**

1. Ai sensi dell’art. 93 del Codice dei Contratti l’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.

2. Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai

sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

8. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

## **ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA**

1. La cauzione definitiva dovrà essere presentata secondo le modalità stabilite dall'art. 103 del Decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni e resterà vincolata a favore del Comune fino all'esaurimento del servizio stesso.

2. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del committente. La cauzione è versata a garanzia degli obblighi derivanti dal contratto, per eventuale risarcimento di danni, nonché per rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante il periodo di affidamento del servizio, per fatto imputabile all'appaltatore, a causa di inadempimento o di cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria della gara.

## **ART. 18 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. E' facoltà del Comune recedere, con preavviso di almeno tre mesi, dal contratto nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno portato all'appalto del servizio.

2. Qualora, d'intesa con l'Affidatario, sia riconosciuta l'opportunità della soppressione del servizio, oppure ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità, si può dare luogo alla risoluzione del contratto.

3. E' facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra impresa e a spese dell'Affidatario, previa escussione della cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

a) scioglimento, cessazione o fallimento dell'Affidatario;

b) per il verificarsi, in capo all'aggiudicatario, di una delle cause di esclusione previste dall'art.80 D.Lgs. 50/2016 o per la perdita dei requisiti di idoneità alla professione di trasportatore di passeggeri su strada prescritti dalla Legge;

c) gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dopo due diffide formali da parte del Comune;

d) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Affidatario, senza giustificato motivo;

e) in caso di inosservanza accertata della normativa in materia di assicurazione RCA e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nonché in materia assistenziale e previdenziale;

f) continua ed ingiustificata violazione degli orari e dei percorsi previsti dal presente capitolato o effettuazione degli stessi al di fuori dei tempi convenuti.

Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, la risoluzione del contratto decorre dalla data in cui il fatto viene accertato; nelle altre ipotesi, la risoluzione sarà preceduta da due successive diffide, intimare all'Affidatario, e diverrà esecutiva con la scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.

h) il contratto s'intenderà risolto di diritto al verificarsi di violazione degli obblighi in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

E' comunque fatta salva l'azione civile da parte del Comune per il risarcimento degli eventuali danni.

## **ART. 19 – VALIDITA' E REVISIONE PREZZI**

1. Il prezzo fissato nell'offerta presentata dall'Affidatario è accettato in base a calcoli di esclusiva convenienza della stessa e a suo rischio e pericolo. Il prezzo proposto è quindi comprensivo di tutti gli oneri posti a carico dell'Affidatario dal presente capitolato e rimarrà fisso ed invariato per l'intera durata del contratto.

## **ART. 20 – CESSIONI E SUBAPPALTO**

È vietata all'Affidatario la cessione e qualsiasi forma di subappalto totale o parziale del contratto e/o servizio in oggetto, pena rescissione “de jure” del contratto ed incameramento del deposito cauzionale.

## **ART. 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. , tra cui l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Gli strumenti di incasso o di pagamento e le fatture emesse riporteranno, per ciascuna transazione posta in essere, il Codice CIG previsto per il lotto di competenza.

L'affidatario ai sensi dell'art 3 comma 7 della legge sopra citata dovrà comunicare all'Ente gli estremi identificativi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Inoltre esso deve comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

## **ART. 22 - CONTROVERSIE**

Nel caso di controversie che insorgessero tra il Comune e la Ditta in merito all'interpretazione ed esecuzione del Contratto, è competente il Foro di Forlì – Cesena.

In pendenza della risoluzione di qualsiasi controversia l'Affidatario non potrà sospendere o ritardare il servizio di trasporto scolastico.

## **ART. 23 – RISERVATEZZA**

Ai sensi degli articoli 13 paragrafo 1) e 14 paragrafo 1) del GDPR Regolamento UE 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali contenuti nell'istanza di partecipazione alla gara e nei relativi allegati sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti delle imprese concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire lo svolgimento della presente procedura, con particolare riguardo all'accertamento in merito al possesso, in capo all'interessato, dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/16 e la successiva stipula e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Sogliano al Rubicone con sede in Piazza della Repubblica, n. 35. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza per la procedura di gara ed il Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione del rapporto contrattuale.

Il Responsabile della protezione dei dati personali: Il Comune di Sogliano al Rubicone ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Ideapubblica srl ([ideapubblica@pec.it](mailto:ideapubblica@pec.it)).

Responsabili del trattamento: L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il

rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

Soggetti autorizzati al trattamento: I dati personali dei soggetti partecipanti sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

Destinatari dei dati personali: I dati personali dei soggetti partecipanti saranno trattati dalla CUC dell'Unione Rubicone e Mare, nonché, per i controlli di rito, trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni ed al Responsabile Unico del Procedimento.

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: I dati personali dei soggetti partecipanti non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

Periodo di conservazione: I dati personali dei soggetti partecipanti saranno conservati per non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che i soggetti partecipanti forniscono di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

I diritti dei soggetti partecipanti cui i dati si riferiscono

Nella sua qualità di interessato, il soggetto partecipante ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Conferimento dei dati: E' facoltà dei soggetti partecipanti fornire i dati richiesti; in caso di omessa o incompleta indicazione dei dati richiesti a pena di esclusione, l'interessato verrà escluso dalla presente gara.

## **Art. 24 – SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese relative al contratto d'appalto, nessuna esclusa, sono a totale carico dell'Affidatario.